



DECISIONE (UE) 2022/1982 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 ottobre 2022

sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (BCE/2022/34)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «autorità competente» si intende un'autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);
- 2) per «autorità nazionale competente (ANC)» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati;
- 3) per «autorità competente partecipante» si intende un'autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 4) per «autorità cooperante» si intende un'autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un'autorità competente, con la quale il SEBC o l'MVU cooperano nell'assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 5) per «servizi del SEBC» si intendono una o più delle applicazioni, dei sistemi, delle piattaforme, delle banche dati e dei servizi elettronici elencati nell'allegato I;
- 6) per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;
- 7) per «Comitato proprietario del sistema» si intende un Comitato del SEBC che dirige un servizio del SEBC.

Articolo 2

Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o tra di loro nell'assolvimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

▼B

2. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano i requisiti di cui all'allegato II. Esse presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, compreso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all'articolo 4. Tale dichiarazione non è richiesta ove le autorità competenti siano soggette ai requisiti di cui all'allegato II per effetto di una decisione del Consiglio direttivo secondo cui le autorità competenti sono tenute a utilizzare i servizi del SEBC.

3. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare rapporti contrattuali diretti tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti.

4. Le ANC che utilizzano i servizi del SEBC possono partecipare ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema in qualità di osservatori con funzioni consultive. Il Comitato proprietario del sistema garantisce che i punti di vista delle ANC siano sufficientemente rispecchiati nei processi decisionali.

*Articolo 3***Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità cooperanti**

1. Previa approvazione del Consiglio direttivo, un'autorità cooperante può utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o con l'MVU nell'assolvimento dei compiti del SEBC e dei compiti della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi di cui all'allegato II, compreso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice ai sensi dell'articolo 4.

3. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, compresi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità cooperanti. Le autorità cooperanti non partecipano ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema.

▼ M1*Articolo 4***Disposizioni finanziarie**

1. Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Se del caso, le autorità cooperanti contribuiscono ai costi del rispettivo servizio del SEBC secondo uno specifico schema di rimborso.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l'archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1° luglio 2023 per l'SHSDB e prima del 1° gennaio 2024 per il CSDB.

▼ B*Articolo 5***Modifiche alla decisione BCE/2013/1**

La decisione BCE/2013/1 è modificata come segue:

1) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «19. per “autorità competente” si intende un'autorità nazionale competente o la BCE;
20. per “autorità nazionale competente” si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (*) e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati;
21. per “autorità cooperante” si intende un'autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un'autorità competente, con la quale il SEBC o il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) cooperano nell'assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
22. per “autorità competente partecipante” si intende un'autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

(*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;

▼B

2) è inserito il seguente articolo 9 *bis*:

«Articolo 9 bis

Utilizzo dei servizi del PKI-SEBC da parte delle autorità cooperanti

1. Previa approvazione del Consiglio direttivo, un'autorità cooperante può utilizzare i servizi del PKI-SEBC per accedere e utilizzare le applicazioni, i sistemi, le piattaforme, le banche dati e i servizi elettronici del SEBC e dell'Eurosistema al fine di cooperare con il SEBC o con l'MVU e operare a tale scopo in veste di ente di registrazione per i propri utenti interni.

2. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano l'utilizzo dei servizi da parte loro e si impegnano a ottemperare ai relativi obblighi.

3. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC rispettano il quadro normativo applicabile, compreso l'accordo tra il livello 2 e il livello 3.»;

3) l'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Disposizioni finanziarie

Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi PKI-SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle dotazioni finanziarie del PKI-SEBC conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Le autorità cooperanti contribuiscono ai costi secondo uno specifico schema di rimborso.».

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼ **M1**

ALLEGATO I

Servizi del SEBC che devono essere messi a disposizione delle autorità competenti e delle autorità cooperanti

- AnaCredit (AnaCredit)
- Centralised Securities Database (CSDB)
- CoreNet
- Enterprise Service Bus (ESB)
- ESCB Public Key Infrastructure, (ESCB PKI)
- ESCB Teleconference System
- ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based Solution (EPSILON)
- ENTM modelling tool and repository (ENTM)
- Identity and Access Management Service, (IAM)
- Register of Institutions and Affiliates Data (RIAD)
- Secure ESCB Email (SEE)
- Security Holdings Statistics Database (SHSDB).

*ALLEGATO II***Requisiti per l'utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti**

- 1) Le autorità competenti svolgono i compiti e assumersi le responsabilità corrispondenti al loro ruolo nel relativo servizio del SEBC.
- 2) Le autorità competenti adeguano i propri sistemi interni e le proprie interfacce interne affinché funzionino in maniera impeccabile con il servizio del SEBC.
- 3) Le autorità competenti saranno responsabili per eventuali perdite o danni derivanti da atti e/o omissioni dolosi o colposi nell'assolvimento dei propri obblighi. Le limitazioni della responsabilità stabilite nell'accordo tra il livello 2 e il livello 3 si applicheranno di conseguenza.
- 4) Spetta alle autorità competenti l'onere di provare di non aver violato il proprio dovere di diligenza, nei limiti della ragionevolezza, nell'adempimento dei loro obblighi, compreso il funzionamento delle infrastrutture tecniche.
- 5) L'esternalizzazione, la delega o il subappalto da parte di una autorità competente a terzi lasceranno impregiudicata la responsabilità di tale autorità competente.

Le autorità competente possono esternalizzare, delegare o subappaltare ad una terza parte esclusivamente compiti che abbiano o possano avere un impatto significativo sulla conformità ai requisiti stabiliti nel presente allegato nella misura in cui abbiano ottenuto il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta (o il consenso tacito come previsto al paragrafo 6) da parte delle banche centrali dell'Eurosistema, o da parte delle banche centrali del SEBC, a seconda dei casi. Tale consenso non è necessario laddove il terzo sia un soggetto affiliato alla relativa autorità competente e ove i diritti e gli obblighi di tale autorità competente restino sostanzialmente invariati.

- 6) Le autorità competenti danno un preavviso ragionevole ove pianifichino eventuali esternalizzazioni, deleghe o subappalti di cui al paragrafo 5 e dettagliano i requisiti di cui si propone l'applicazione a tale esternalizzazione, delega o subappalto.

Il comitato del SEBC competente risponde a eventuali richieste di consenso in base al paragrafo 5 entro due mesi dalla notifica dell'esternalizzazione, delega o subappalto pianificati. L'eventuale rifiuto di concedere il consenso è motivato. Ove l'autorità competente non riceva risposta entro il termine di due mesi, può ripetere la notifica della propria richiesta al comitato del SEBC competente. Le banche centrali dell'Eurosistema, ovvero le banche centrali del SEBC, a seconda dei casi, disporranno di un ulteriore mese per rispondere alla seconda notifica. In mancanza di una risposta entro tale termine, si riterrà che l'autorità competente abbia ricevuto il consenso a procedere con l'esternalizzazione, la delega o il subappalto.

- 7) Le autorità competenti mantengono riservate tutte le informazioni e il know-how sensibili, segreti o riservati (siano essi di natura commerciale, finanziaria, regolamentare, tecnica o di altra natura) che sono classificate come tali e appartengono alla banca centrale fornitrice e/o ad altre banche centrali del SEBC/dell'Eurosistema, e non possono rivelare tali informazioni ad eventuali terzi senza il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta della banca centrale interessata o delle banche centrali interessate.
- 8) Le autorità competenti limitano l'accesso alle informazioni e al know-how di cui al paragrafo 7 al personale tecnico rilevante e tale accesso può essere esercitato esclusivamente nel caso di chiare necessità operative.

▼ B

- 9) Le autorità competenti stabiliscono misure adeguate per prevenire l'accesso a tali informazioni e know-how riservati da parte di soggetti diversi dal personale tecnico rilevante.

▼ M1

- 10) Nel caso in cui l'utilizzo del servizio del SEBC comporti il trattamento di dati personali da parte dell'autorità competente, quest'ultima osserva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

▼ B

- 11) L'accesso ai dati personali può essere concesso solo a coloro che hanno necessità di sapere per svolgere i loro compiti e adempiere alle loro responsabilità in relazione al relativo servizio del SEBC.